



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 22 ottobre 2010 (27.10)
(OR. en)**

15330/10

**Fascicolo interistituzionale:
2010/0293 (NLE)**

CORDROGUE 89

PROPOSTA

Mittente:	Commissione europea
Data:	20 ottobre 2010
Oggetto:	Proposta di DECISIONE DEL CONSIGLIO sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone (mefedrone)

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, la proposta della Commissione inviata con lettera del Signor Jordi AYET PUIGARNAU, Direttore, presso il Segretariato generale della Commissione europea, al Signor Pierre de BOISSIEU, Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.

All.: COM(2010) 583 definitivo



COMMISSIONE EUROPEA

Bruxelles, 20.10.2010
COM(2010) 583 definitivo

2010/0293 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

**sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone
(mefedrone)**

RELAZIONE

La decisione del Consiglio 2005/387/GAI¹ relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive stabilisce una procedura in tre fasi per sottoporre una nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo nell'Unione europea.

Conformemente alle disposizioni della decisione del Consiglio del 26 maggio 2010, il Consiglio ha chiesto al comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT) di sottoporre a valutazione dei rischi la sostanza psicoattiva 4-methylmethcathinone (mefedrone).

Seguono i risultati fondamentali della valutazione:

- (1) Il mefedrone è un derivato di sintesi dei catinoni, i cui effetti fisici sono comparabili a quelli prodotti dall'ecstasy (MDMA) o dalla cocaina. Può pertanto costituire un'attraente alternativa per coloro che ricercano effetti stimolanti psicoattivi per scopi ricreativi.
- (2) Può dar luogo a gravi effetti collaterali e a dipendenza. Nell'UE sono stati riportati due casi di mortalità nell'ambito dei quali il mefedrone appare come l'unica causa del decesso. Inoltre, in almeno 37 altri casi di mortalità registrati nel Regno Unito e in Irlanda l'autopsia ha rilevato tracce di mefedrone.
- (3) Il mefedrone non ha proprietà terapeutiche provate e riconosciute. Nessun altro elemento indica un possibile uso di questa sostanza per qualunque altro fine legittimo.

Ai sensi dell'articolo 8, paragrafo 1, della decisione del Consiglio, la Commissione intende presentare al Consiglio un'iniziativa volta a sottoporre tale nuova sostanza psicoattiva a misure di controllo, ovvero una relazione in cui si dimostra che ciò non è necessario, entro sei settimane dalla data in cui riceverà la relazione di valutazione dei rischi.

Quantunque a questo stadio le prove scientifiche conclusive concernenti i rischi generali associati al mefedrone siano ancora scarse, pare opportuno adottare un approccio prudente.

L'obiettivo della presente proposta di decisione del Consiglio è quello di esortare gli Stati membri a sottoporre il mefedrone a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Si invita la Commissione a:

- adottare la proposta di decisione del Consiglio di seguito allegata e
- a trasmetterla per informazione al Parlamento europeo, al Consiglio e ai Parlamenti nazionali.

¹ GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

sull'opportunità di sottoporre a misure di controllo il 4-methylmethcathinone(mefedrone)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la decisione 2005/387/GAI del Consiglio, del 10 maggio 2005, relativa allo scambio di informazioni, alla valutazione dei rischi e al controllo delle nuove sostanze psicoattive², in particolare l'articolo 8, paragrafo 1,

vista l'iniziativa della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) A norma dell'articolo 6 della decisione 2005/387/GAI del Consiglio, il comitato scientifico allargato dell'Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), riunito in sessione straordinaria, ha redatto una relazione di valutazione dei rischi sul 4-methylmethcathinone(mefedrone). Tale relazione è stata trasmessa alla Commissione, cui è pervenuta il 3 agosto 2010.
- (2) Il mefedrone è un catinone sintetico legalmente prodotto e distribuito soprattutto in Asia, mentre la confezione definitiva parrebbe aver luogo in Europa. Il mefedrone è generalmente venduto in polvere, ma anche in forma di capsule o compresse. Può essere acquistato via Internet, in negozi di sostanze psicotrope legali (head shops) e da spacciatori di strada. Su internet il mefedrone è spesso commercializzato come "fertilizzante", "sale da bagno", o "sostanza chimica sperimentale". È molto raramente commercializzato come sostanza psicoattiva legale (legal high) e generalmente non si fa riferimento, o non si forniscono informazioni concrete in merito, ai suoi potenziali effetti psicoattivi.
- (3) Gli effetti specifici del mefedrone sono difficili da valutare perché è essenzialmente utilizzato in combinazione con sostanze quali alcol o altri stimolanti. Si ritiene che il mefedrone abbia effetti sull'organismo analoghi a quelli di altre droghe stimolanti, in particolare l'ecstasy (MDMA). Tuttavia, il suo picco d'azione relativamente breve, che induce a ripeterne l'assunzione, lo rende assimilabile alla cocaina. Alcune prove fanno presumere che possa essere assunto in alternativa a stimolanti illegali, comporti un elevato rischio di abuso e dia potenzialmente luogo a dipendenza. Per analizzare dettagliatamente il potenziale di dipendenza di tale droga sarebbe necessario effettuare studi più approfonditi.

² GU L 127 del 20.5.2005, pag. 32.

- (4) Nell'Unione europea sono state segnalati due casi di decessi nell'ambito dei quali il mefedrone appare come unica causa della morte. In almeno altri 37 casi di decesso l'autopsia ha rilevato tracce di mefedrone.
- (5) Ventidue Stati membri hanno segnalato sequestri di mefedrone in polvere o in compresse. Non si dispone di informazioni sufficienti a determinare il trattamento o la distribuzione del mefedrone su larga scala e il coinvolgimento della criminalità organizzata. Alcuni elementi sembrano indicare che nei paesi in cui è stato sottoposto a controllo il mefedrone resta disponibile sul mercato nero.
- (6) Il mefedrone non ha alcuna proprietà terapeutica accertata o riconosciuta nell'Unione europea e nessun elemento indica che possa essere utilizzato per fini legittimi.
- (7) Attualmente, il mefedrone non è oggetto di alcuna valutazione e non è stato valutato nel quadro delle Nazioni Unite. In undici Stati membri è soggetto a misure di controllo nel quadro delle rispettive legislazioni antidroga, conformemente agli obblighi che loro incombono in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope. Due Stati membri applicano misure di controllo al mefedrone nell'ambito della propria legislazione sui prodotti farmaceutici.
- (8) La valutazione dei rischi non apporta prove scientifiche inconfutabili e fa rilevare che è necessario effettuare ulteriori studi sui rischi che il mefedrone comporta in generale sul piano medico e sociale. Tuttavia, tenuto conto delle sue proprietà stimolanti, del suo potenziale in termini di attrazione e dipendenza, dei rischi per la salute, dell'assenza di proprietà terapeutiche – e pertanto dell'esigenza di rispettare il principio precauzionale – il mefedrone dovrebbe essere oggetto di misure di controllo.
- (9) Poiché undici Stati membri hanno già provveduto a metterlo sotto controllo, sottoponendo il mefedrone a misure di controllo in tutto il territorio dell'UE si potrebbe contribuire ad evitare problemi nel quadro dell'applicazione transfrontaliera della legislazione e della cooperazione giudiziaria.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli Stati membri prendono le misure necessarie, in conformità delle proprie leggi nazionali, per sottoporre il mefedrone a misure di controllo e alle sanzioni penali previste dalle rispettive legislazioni, conformemente agli obblighi loro incombenti in virtù della convenzione delle Nazioni Unite del 1971 sulle sostanze psicotrope.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a [...],

*Per il Consiglio
Il Presidente*

PER COPIA CONFORME
Per la Segretaria generale,

Jordi AYET PUIGARNAU
Direttore della cancelleria